



REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

ART.1 NATURA DEL CTS

1. Il CTS è l'organo esecutivo delle delibere dell'Assemblea e propone attività ed iniziative di carattere scientifico, tecnico e metodologico.

ART.2 COMPOSIZIONE DEL CTS

1. Il CTS è composto di 12 membri. I componenti restano in carica per 3 anni scolastici.
2. Sono membri di diritto il D.S. dell'Istituto capofila della Rete, il D.S. dell'Istituto amministrativo contabile, i DD.SS. delle Scuole Polo, il rappresentante di Cambridge Assessment International Education, il Coordinatore Didattico rappresentante per le Scuole Paritarie (eletto dalle Scuole Paritarie) e 4 DD.SS designati dall'Assemblea, di cui almeno 1 della scuola del primo ciclo.
3. Nel caso in cui lo stesso Dirigente sia contestualmente membro di diritto del CTS sia come Dirigente di una scuola polo che come Dirigente dell'istituto capofila o dell'istituto amministrativo contabile, il numero dei Dirigenti scolastici viene aumentato in misura corrispondente alla copertura del numero totale dei componenti.

ART. 3 DECADENZA E SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI

1. Decadono da componente del CTS i Dirigenti scolastici che per qualsiasi motivo cessano dal servizio presso la scuola.
2. Decadono dalla carica i componenti eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del CTS.
3. Decadono dalla carica i Dirigenti scolastici di scuole che siano oggetto di sospensione da parte di Cambridge Assessment International Education.
4. Se nel corso del triennio vengono a mancare per dimissioni o decadenza uno o più componenti, compresi i dirigenti delle scuole capofila o delle scuole polo, il CTS provvede a sostituirli con propria determinazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'assemblea (art. 2386 C.C.). I componenti così nominati restano in carica fino al termine del mandato, ovvero, decadono insieme con coloro in carica all'atto della nomina.
5. Se viene meno la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea o nominati di diritto, occorre riconvocare l'Assemblea stessa affinché provveda alla sostituzione.

Art. 4 CRITERI PER LA CANDIDATURA E L'ELEZIONE DEI COMPONENTI

1. I criteri per la candidatura a Scuola Polo sono i seguenti:
 - a) Scuola in regola con i contributi associativi (quota associativa annuale art. 10 Accordo di rete)
 - b) Scuola con almeno 3 anni di adesione alla rete;
 - c) Scuola individuata preferibilmente nella Regione che nella macro-area ha il numero maggiore di scuole aderenti;

2. Possono essere eletti o nominati nel CTS i Dirigenti scolastici di una scuola aderente alla rete e in regola con i contributi associativi (quota associativa annuale art. 10 Accordo di rete).
3. In caso di più candidature a parità di voti sono presi in considerazione:
 - a) l'anzianità d'iscrizione della scuola alla rete;
 - b) il criterio territoriale (appartenenza ad una regione meno rappresentata in seno al CTS).

ART.5 ESPERTI

1. Come da art. 6 dell'Accordo di rete, Il CTS, con propria determinazione, può integrare nella sua composizione esperti provenienti dal MIUR, dall'Università, dal mondo del lavoro e della ricerca scientifica o individuati sulla base dell'esperienza in progetti di internazionalizzazione della scuola italiana, con funzioni consultive e di proposta.
2. Il CTS si avvale dell'opera di un coordinatore con compiti tecnico-operativi, nominato dallo stesso CTS.
3. Il CTS delibera in merito a rimborsi spese o compensi da attribuire ad esperti e coordinatore di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

ART. 6 QUORUM STRUTTURALE E QUORUM FUNZIONALE

1. Le sedute del CTS sono valide qualora sia presente la metà più uno dei componenti (quorum strutturale).
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti (quorum funzionale). Durante le votazioni, sempre per voto palese, non è ammessa l'astensione.
3. Hanno diritto di voto solo i componenti di cui agli Articoli 2 e 3.

ART 7 RIUNIONI

1. IL CTS si riunisce almeno due volte l'anno o ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o se richiesto da almeno 1/3 dei componenti.
2. In caso di assenza del Presidente il CTS è presieduto dal componente più anziano.
3. L'istituto amministrativo contabile presenta al CTS con cadenza semestrale, entro il 30 giugno e entro il 31 dicembre di ogni anno, una rendicontazione economico-finanziaria dell'impiego delle risorse comuni.
4. La rendicontazione semestrale viene pubblicata nell'area riservata del sito web della rete.

ART. 8 DOVERI DEI COMPONENTI

1. Ogni componente del CTS non deve essere portatore di interessi personali;
2. Il comportamento di ciascuno dei componenti non deve essere potenzialmente confliggente o divergente rispetto:
 - all'interesse generale affidato alle cure dell'organo collegiale;
 - alla normativa che regola la scuola italiana, in coerenza con le finalità istituzionali delle Scuole;
 - alle norme del Codice Civile che regolano le forme associative tra autonomie funzionali.

Art. 9 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE A COMPONENTE DEL CTS E NORME DI VOTO

1. Le candidature possono essere presentate mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea oppure possono essere manifestate direttamente all'Assemblea prima dell'inizio della votazione.
2. E' consentito ad un Dirigente di proporre la candidatura di un altro Dirigente, fatta salva l'accettazione da parte dell'interessato. Le candidature non presentate nel rispetto del presente comma non sono ammesse. Il Presidente informerà l'Assemblea dell'elenco dei candidati prima dell'inizio della votazione.
3. La Commissione Elettorale è composta di almeno tre dirigenti, approvati dall'Assemblea prima della votazione, su proposta del Comitato Direttivo. La Commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario, ed i rimanenti membri assumono il ruolo di scrutatori.

Art. 10 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1. L'Assemblea è costituita da tutti i Dirigenti delle scuole aderenti alla rete.
2. Sono elettori tutti e soltanto i Dirigenti delle scuole aderenti all'accordo di rete in regola con il versamento della quota associativa annuale di cui all'art. 10 dell'accordo di rete, aventi diritto di voto singolo.
3. Sono eleggibili tutti e soltanto i Dirigenti delle scuole aderenti all'accordo di rete in regola con il versamento della quota associativa annuale di cui all'art. 10 dell'accordo di rete, che presentano la propria candidatura secondo le modalità specificate ai commi 1 e 2 dell'art. 9.

Art. 11 PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEL CTS

1. Trenta giorni prima della data della convocazione dell'assemblea il Dirigente scolastico della scuola capofila amministrativa redige l'elenco delle scuole in regola con il versamento della quota di adesione e lo comunica alle scuole della rete.
2. In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia presente e rappresentata la maggioranza delle scuole aderenti alla rete. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei Dirigenti e delle relative scuole rappresentate.
3. E' ammesso il voto per delega scritta, con limitazione di numero 1 (una) delega allo stesso dirigente scolastico.
4. Il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore per l'elezione dei dirigenti scolastici componenti del CTS è fissato in 2 (due) preferenze.
5. Il rappresentante delle scuole paritarie è eletto o designato dai soli rappresentanti delle scuole paritarie.
6. La designazione delle scuole capofila e delle scuole polo è approvata dall'Assemblea su proposta del CTS (Art. 10 dell'accordo di rete).